

FAQ: le erogazioni liberali e il notaio

1. Le erogazioni liberali hanno bisogno di essere accompagnate da un atto pubblico? Oppure dipende dalla cifra erogata dal donatore?

2. È possibile definire a quanto corrisponde "modico valore" e se esiste una normativa in merito?

Le donazioni di modico valore possono essere fatte in modo informale, mentre per le altre è sempre necessario l'atto pubblico, vale a dire il ricorso al notaio: a prevederlo è il combinato disposto degli articoli 782 e 783 del Codice civile.

Se si tratta di donazione di modico valore che non ha ad oggetto immobili, non è necessario l'intervento del notaio purché ci sia la consegna del bene. Se si tratta invece della donazione di un immobile o di denaro o beni mobili non di modico valore, le donazioni devono necessariamente avvenire nella forma dell'atto pubblico.

Quando interviene il notaio nell'atto va ad indicare il valore del bene.

Quando non interviene il notaio il valore del bene è necessario che risulti quando il destinatario dell'erogazione liberale sia un ente del terzo settore e si intenda garantire all'erogante l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 83 del Decreto legislativo 117/2017. Quando l'erogazione ha ad oggetto beni in natura, è necessario quantificarne il valore rispettando la procedura indicata nel Decreto del Ministero del Lavoro 28/11/2019.

La modicità deve infine essere valutata sia in rapporto al prezzo di acquisto o al valore di mercato che in rapporto alle capacità economiche del donante: se il patrimonio di quest'ultimo, a seguito della donazione, non si impoverisce troppo allora il bene si considera di "non modico valore".

Arsea Comunica n. 106 del 15/7/2022

Lo staff di Arsea